

Corte d'Appello Napoli, Sez. II, Sent., 17/01/2024, n. 172*PROPRIETA' E CONFINI › Azioni a difesa della proprietà › rivendicazione***CITAZIONE CIVILE****APPELLO CIVILE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona dei Magistrati:

D.ssa Rosaria Papa - Presidente

D.ssa Paola Martorana - Consigliere

Avv. Chiara Memoli - Giudice ausiliario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3217/2016 R.G., riservata in decisione all'udienza del 28 giugno 2023 e vertente:

TRA

E.G. ((...)), rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Castellano e con questa elett.te domiciliato presso lo studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 80, giusta procura in atti

PARTE APPELLANTE**CONTRO**

C.A. ((...)) e S.E. ((...)), rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Manfredonia e con questa elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pennarola in Napoli alla via Girolamo Santacroce n. 31, giusta procura in atti

PARTE APPELLATA**E**

E.L. ((...)), E.R.M. ((...)), E.I. ((...)), E.A. ((...)), E.G. ((...)) ed E.M. ((...)), rappresentati e difesi dall'avv. Andreana Tesone e con questa elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Achille Fiorillo in Castellammare di Stabia (NA) alla via Rispoli n. 76, giusta procura in atti

PARTE APPELLATA CONTUMACE**E**

C.F.P., domiciliato in C. di S. alla via P. 84 e C.F., domiciliato in G. alla via C. 255

PARTI APPELLATE CONTUMACI**OGGETTO:** appello contro la sentenza n. 59/2016, resa in data 8 gennaio 2016 e pubblicata in data 11 gennaio 2016, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata R.G. n. 300508/2013, azione di

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 10/17 maggio 2013 E.G. ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, C.A., S.E., E.L., E.R.M., E.I., E.A., E.G., E.M., C.F.P. e C.F. chiedendo di: "a) Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'[art. 949](#) c.c., l'infondatezza ed inesistenza delle pretese avanzate dai Sig.ri C.A. e S.E. nei confronti del Sig. E.G. e dei beni in sua proprietà esclusiva e non siti in C\mare di S. alla via P. n. 80, di cui alla diffida stragiudiziale intimata dagli stessi e, in particolare, accertare e dichiarare che il terrazzino chiuso con il cancello dal Sig. E.G. di cui alla diffida de qua è di proprietà esclusiva di quest'ultimo; b) Accertare e dichiarare l'illegittima occupazione da parte dei Sig.ri C.A. e S.E. in conseguenza della ricostruzione della propria abitazione di parte di porzione di suolo in comproprietà tra i condomini dello stabile di via P. 80, e per l'effetto condannare questi ultimi a pagare, pro quota, al Sig. E.G., ai sensi dell'[art. 938](#) c.c., il doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni entrambi da quantificarsi in corso di causa anche in via equitativa dall'ill.mo Tribunale ai sensi dell'[art. 1226](#) del c.c.; c) Per i suesposti motivi ordinare ai Sig.ri C. e S. di cessare ogni turbativa e molestia posta in essere ai danni del Sig. E.G. e sui beni in sua proprietà siti in C\mare alla via P. n. 80;

d) Condannare altresì i Sig.ri C. e S.: a rimuovere gli allacciamenti delle tubature del gas e dell'acqua dai montanti di proprietà dell'attore; a rimuovere la telecamera rivolta verso l'androne del condominio; a rimuovere o modificare lo scalino costruito dinanzi la cantinola del Sig. E.G. nonché a ripristinare i paletti per la stesura del bucato arbitrariamente eliminati, il tutto a loro spese; e) Condannare infine i Sig.ri C. e S. a risarcire, anche ai sensi dell'[art. 949](#) c.c., i danni arrecati al Sig. E. con i loro illegittimi contegni che hanno impedito o limitato il suo diritto di proprietà e di fatto compromesso il libero esercizio delle sue facoltà dominicali nella misura di Euro 6.000,00 ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dall'ill.mo Tribunale anche in via equitativa ai sensi dell'[art. 1226](#) del c.c.; f) In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio come per legge.

A sostegno della domanda ha evidenziato che in data 12 maggio 1979 decedeva, ab intestato E.G. ed i suoi beni venivano devoluti ai figli ed al coniuge superstite.

Successivamente con atto notarile di donazione - cessione di quote - divisione, in data 20.12.1982, veniva regolarizzata la proprietà in capo ai singoli aventi diritto.

In particolare all'attore veniva assegnata la prima quota, individuata nell'atto notarile con i quattro vani in primo piano del fabbricato sito in C. di S. A. via P. n. 80, in parte in nuda proprietà.

E.G. ha poi precisato che nel richiamato atto notarile le parti costituite hanno convenuto che: "i lastrici solari ed il tetto ricoprenti i vani al primo piano oggetto della prima quota restano attribuiti per i rispettivi diritti vantati dai danti causa E.G. ed E.M. e per le stesse ragioni indicate per l'attribuzione dei sottostanti vani allo stesso condividente signor E.G.; - la scala esistente nel suddetto fabbricato rimane comune tra i condividenti signori E.G. e coniugi E.E. ed E.L. in ragione delle rispettive quote innanzi precisate; - il vialetto che si diparte dal cortiletto in fondo all'androne di portone del suindicato fabbricato mediante rampa di scale, rimane comune per le ragioni innanzi precisate solo ai condividenti E.G., coniugi E.M. e R.R. e coniugi E.G. e C.C. ed è individuato nel citato tipo di frazionamento....".

L'attore ha quindi contestato le doglianze avanzate dai coniugi C. e S. i quali avevano inviato una comunicazione/diffida lamentando di aver subito dei danni a seguito di lavori eseguiti dal predetto E.G., consistenti nella chiusura dell'ultima rampa di scala, con l'apposizione di un cancello, e la trasformazione arbitraria del deposito, sito al piano terra, in box auto con conseguente ampliamento del vano porta e installazione di serranda e modifica della pavimentazione comune situata nei pressi del box.

E.G. ha poi dichiarato di aver contestato ai coniugi C. e S., con propria missiva del 25.10.2012, una serie di violazioni da loro poste in essere: 1) violazione del diritto alla riservatezza e la compromissione dei diritti dominicali attraverso l'installazione di telecamere posizionate ad inquadrare il cortile condominiale, 2) utilizzo arbitrario, anche con il deposito di oggetti, del terrazzino di proprietà esclusiva del sig. E., 3) in riferimento al locale di proprietà condominiale contestava ai predetti coniugi di averlo illegittimamente ed arbitrariamente allestito a stanzino personale così da impedirne l'uso ai condomini. 1.2 Si sono costituiti i coniugi C. e S. che in via preliminare hanno eccepito la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei requisiti di cui agli artt. 139 e 163 nn. 3 e 4 c.p.c. Nel merito hanno contestato la domanda attorea chiedendone il rigetto. Hanno poi spiegato domanda riconvenzionale con la quale hanno chiesto: 1) il ripristino della cantinola di proprietà di E.G., posta ai confini con la proprietà degli odierni convenuti C./ S., arbitrariamente trasformata in vano box auto con ampliamento del vano porta con installazione di serranda e modifica della pavimentazione per permettere l'accesso all'auto; 2) la rimozione delle scale di accesso al giardino - confinante con il cortile condominiale - di proprietà dei signori E.M., R.R., C.C., E.G. ed E.G. i quali, nel costruire delle abitazioni all'interno del suddetto giardino, hanno, senza ottenere alcun consenso e/o permesso, fatto confluire gli scarichi dei suddetti immobili nel pozzetto esistente all'interno del cortile condominiale; 3) la rimozione del cancello in ferro e delle lamiere di copertura con le quali è stata chiusa, arbitrariamente, la rampa di scala esterna che dal terrazzo porta al lastrico solare; 4) l'eliminazione sul terrazzo condominiale, di proprietà anche dei convenuti C./S. di tutte le cose che sono da intralcio al libero passaggio; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

1.3 Si sono costituiti E.L., E.R.M., E.I., E.A., E.G. e E.M. che non si sono opposti, per quanto di loro competenza, alle domande avanzate dall'attore E.G..

1.4 C.F.P. e C.F. sono rimasti contumaci.

1.5 Nel corso del giudizio è stata espletata prova per testi, è stato raccolto l'interrogatorio formale del convenuto C.A., è stata espletata CTU e, all'udienza del 1 ottobre 2015 la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

2. Con la sentenza n. 59/2016 il Tribunale di Torre Annunziata ha così provveduto: " 1) Accoglie in parte la domanda attorea e, per l'effetto, condanna C.A. e S.E., in solido fra loro, alla immediata rimozione dello scalino, da essi realizzato come gradino di accesso alla propria abitazione, e posto dinanzi alla cantinola dell'attore; 2) Accoglie in parte la domanda spiegata dall'attore, nonché dai convenuti E.L., Elefante Rosamaria, Elefante Ida, Elefante Antonia, Esposito Gesualda ed Esposito Michele, e, per l'effetto, condanna C.A. e S.E., in solido fra loro, al riposizionamento della telecamera posta al piano terra del loro immobile, in modo tale che la stessa riprenda soltanto la porta d'ingresso di detto immobile e l'area antistante la stessa porta d'ingresso; 3) Accoglie in parte la domanda spiegata dall'attore, nonché dai convenuti E.L., Elefante Rosamaria, Elefante Ida, Elefante Antonia, Esposito Gesualda ed Esposito Michele, e, per l'effetto, condanna C.A. e S.E., in solido fra loro, alla immediata ricollocazione, nell'androne comune del fabbricato di cui è causa, delle staffe e dei paletti per la stesura del bucato; 4) Rigetta la restante domanda attorea; 5) Rigetta le restanti domande spiegate dai convenuti E.L., Elefante Rosamaria, Elefante Ida, Elefante Antonia, Esposito Gesualda ed Esposito Michele; 6) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna E.G. alla immediata rimozione del cancello in ferro e della tettoia in lamiera apposti sulla scala esterna del fabbricato di cui è causa; 7) Rigetta la restante domanda riconvenzionale; 8) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'attore e i convenuti C.A. e S.E.; 9) Condanna C.A. e S.E., in solido fra loro, al pagamento, in favore di E.L., Elefante Rosamaria, Elefante Ida, Elefante Antonia, Esposito Gesualda ed Esposito Michele, delle spese di lite, che si liquidano, per il 50 %, unitariamente, in Euro 25,00 per spese vive ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre iva e cpa, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi; 10) Compensa per il restante 50 % le spese di lite nei rapporti tra tutti i convenuti costituiti; 11) Pone definitivamente le spese di CTU in pari misura a carico dell'attore, da un lato, e dei convenuti in riconvenzionale, dall'altro

lato in solido fra loro; 12) Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra convenuti soccombenti e convenuti non costituiti."

Il Giudice di primo grado ha fatto proprie le conclusioni riportate nell'espletata CTU provvedendo in conformità, tranne in relazione al cancello apposto sulla scala che conduce al lastrico solare soprastante la proprietà di E.G.. Infatti, per quanto riguarda la domanda riconvenzionale relativa alla rimozione del cancello e della tettoia apposti sulla scala esterna al fabbricato, il Giudice ha così ritenuto: " il nominato CTU ha precisato che, in ragione di un esame dei rispettivi titoli di provenienza delle unità immobiliari, " la scala esistente nel suddetto fabbricato rimane comune tra i condividenti signori E.G. (dante causa dell'attore) e i coniugi E.E. ed E.L. (danti casa dei convenuti)"; invero, aggiunge il tecnico, " l'unità immobiliare ubicata al primo piano di proprietà dei convenuti, risulta sempre essere stato accessibile mediante la salita della suddetta scala" (v. pagg. 7 e 8 della ctu). Per tutto quanto appena precisato, dunque, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, l'attore E.G. va condannato alla immediata rimozione del cancello in ferro e della tettoia in lamiera apposti sulla scala esterna del fabbricato di cui è causa."

3. E.G. ha proposto appello contro la sentenza n. 59/2016 articolando i motivi che saranno di seguito illustrati.

Ha così concluso: "- riformare la sentenza n 59/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, nella parte in cui condanna E.G. alla immediata rimozione del cancello in ferro e della tettoia in lamiera apposti sulla scala esterna del fabbricato di cui è causa. - Rigettare la domanda riconvenzionale proposita dagli odierni appellati in primo grado, dichiarando la esclusiva proprietà del lastrico solare e della scala di accesso del sig. E.G.; - per effetto, dichiarare la piena legittimità dell'operato dell'appellante, nell'apposizione del cancello a chiusura della rampa di scale verso il lastrico suddetto. - Dichiarare la illegittima occupazione, da parte dei coniugi C.A. e S.E., del bagno - stanzino di proprietà del sig. E.G., sito al piano terra del fabbricato. - Condannare gli appellati alla rimozione o, in subordine, al diverso posizionamento della telecamera apposta dinanzi alla porta del loro appartamento, al primo piano del fabbricato, attualmente "collegata" e funzionante, che potrebbe essere posizionata a destra rispetto alla porta stessa, anziché a sinistra. - Porre a carico degli appellati le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione."

4. Si sono costituiti gli appellati C.A. e S.E. i quali hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 e dell'[art. 348 c.p.c.](#)

Nel merito, previa impugnazione della consulenza di parte depositata dall'appellante, hanno contestato la fondatezza delle doglianze formulate nell'articolato motivo di appello ed hanno concluso per il rigetto.

4.1 Le altre parti evocate in giudizio sono rimaste contumaci.

5. E' stato acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado.

All'udienza del 28 giugno 2023 la causa è stata assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

6. Preliminarmente occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.

Al riguardo, dall'esame degli atti, risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11 gennaio 2016; b) la sentenza non è stata notificata; c) l'atto d'appello è stato consegnato per la notifica in data 21 giugno 2016.

Risulta che è stato osservato il termine previsto dall'[art. 327 c.p.c.](#)

7. E' necessario esaminare in via preliminare le eccezioni d'inammissibilità dell'appello formulate dalla parte appellata ai sensi e per gli effetti degli [artt. 342 e 348 c.p.c.](#)

L'appello in esame è regolato dal nuovo regime delineato dagli [artt. 342, 345, 348 bis, 348 ter, 383,](#)

434, 436 bis, 447 bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n. 83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012, applicabile ai giudizi di appello instaurati con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come nel caso in esame.

Per effetto delle modifiche indicate nell'atto di appello bisogna indicare le parti del provvedimento impugnato che si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 27199/2017), hanno stabilito che l'impugnazione deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza, oggetto di gravame, e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Nel caso di specie l'appello deve essere dichiarato ammissibile poiché la parte appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza che ha inteso censurare e le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere l'assunto del primo giudice.

La parte appellata ha quindi avuto modo di difendersi compiutamente ed infatti ha affrontato criticamente le questioni formulate dall'appellante.

E' possibile quindi passare all'esame dell'articolato motivo di appello.

8. La parte appellante (erronea, illogica e contraddittoria motivazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. - erronea, arbitraria e superficiale valutazione delle prove - domanda ampiamente provata) ha evidenziato:

8.1 L'erroneità della sentenza, per quanto sostenuto in motivazione scaturita poi nella condanna, a carico di E.G., alla rimozione del cancello che chiude la rampa di scale di accesso al lastrico solare (rivendica dell'esclusiva proprietà in capo all'appellante). Sostiene l'appellante che il Giudice da un lato ha prima riportato le conclusioni della CTU, relativamente al riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà, in capo ad E.G. ed ai coniugi E.E. ed E.L., del terrazzino - lastrico solare, posto al di sopra del secondo piano, poi, ha accolto la domanda riconvenzionale dei coniugi convenuti condannando il predetto E.G. alla rimozione del cancello nella porzione delle scale, oggetto di causa, che dal terrazzino posto al primo piano conduce al lastrico solare.

Il motivo di appello appare fondato nei termini di seguito specificati.

Il CTU ha evidenziato che il cancello installato dalla parte attrice non chiude l'accesso al terrazzino al primo piano ma chiude la rampa di scala che dal terrazzino conduce ai lastrici solari, tale circostanza ammessa e condivisa dalle parti costituite e dai rispettivi CTP.

Il consulente ha poi riportato quanto stabilito negli atti pubblici di provenienza dei beni in capo all'attore ed in capo ai coniugi convenuti: "Nell'atto di D. e Cessione di quote, prodotto dalla parte attrice, redatto il 20/10/1982 dal Notaio M.D. (n° rep. (...)) si legge testualmente che: la scala esistente nel suddetto fabbricato rimane comune tra i condividenti signori E.G. e coniugi E.E. ed E.L. in ragione delle rispettive quote innanzi precisate. Mentre nell'atto di compravendita, prodotto dalla parte convenuta, redatto dal Notaio Dott. R.A. in data 10/02/2004 (n° rep. (...) n. racc. (...)), nella descrizione del cespite si precisa: appartamento sito al piano terra, composto da due vani ed accessori, con annessa area di sedime dell'appartamento sito al piano primo di tre vani catastali al quale si accede da scala esterna ed il tutto costituisce un'unica unità immobiliare, il tutto confinante con cortile, con androne condominiale, con proprietà D.M. e con P.E..".

Con l'atto notarile in data 20.12.1982, per la donazione - cessione di quote - divisione, ad E.G. veniva assegnata la prima quota, individuata con i quattro vani in primo piano del fabbricato sito in C. di S. alla via P. n. 80, in parte in nuda proprietà e viene stabilito tra le parti costituite che: " i lastrici solari

ed il tetto ricoprenti i vani al primo piano oggetto della prima quota restano attribuiti per i rispettivi diritti vantati dai danti causa E.G. ed E.M. e per le stesse ragioni indicate per l'attribuzione dei sottostanti vani allo stesso condividente signor E.G.; - la scala esistente nel suddetto fabbricato rimane comune tra i condividenti signori E.G. e coniugi E.E. ed E.L. in ragione delle rispettive quote innanzi precisate; - il vialetto che si diparte dal cortiletto in fondo all'androne di portone del suindicato fabbricato mediante rampa di scale, rimane comune per le ragioni innanzi precisate solo ai condividenti E.G., coniugi E.M. e R.R. e coniugi E.G. e C.C. ed è individuato nel citato tipo di frazionamento....".

L'eventuale destinazione condominiale dei lastrici solari e della scala, nella porzione che dal terrazzino al primo piano conduce ai predetti lastrici, riguarda esclusivamente E.G. ed i coniugi E.E. ed E.L.. I coniugi C. - S. hanno invece acquisito esclusivamente l'appartamento al piano terra e l'area di sedime dell'appartamento sito al piano primo con accesso da scala esterna e costituente un'unica unità immobiliare.

Con l'appello E.G. ha depositato una relazione di parte, da ritenersi ammissibile (per tutte: [Cassazione civile sentenza n. 4933/2022](#): La consulenza tecnica di parte è ammissibile anche in appello. La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'[articolo 345](#) del c.p.c., è ammissibile anche in appello.), con la quale il tecnico ha esaminato la documentazione acquisita in primo grado e, in relazione alla proprietà dei lastrici solari, ha confermato quanto già dedotto nell'espletata CTU in ordine alla proprietà dei lastrici in capo all'appellante. Inoltre il CTP ha evidenziato la situazione di pericolo esistente sui lastrici a causa dell'assenza di parapetti a tutela dell'incolumità.

In ordine poi alla documentazione depositata dalla parte appellata con la comparsa conclusionale, inerente ad una domanda di condono, presentata al Comune di Castellammare di Stabia da E.G. in data 5.1.2018, si ritiene la medesima inutilizzabile anche in considerazione della immediata contestazione avanzata dall'appellante in sede di memoria di replica.

Consegue a quanto argomentato che il motivo di appello risulta meritevole di accoglimento.

Pertanto il capo di domanda riconvenzionale in esame va rigettato perché E.G. è legittimato a mantenere il cancello in ferro e la tettoia collocati sulla scala, oggetto di causa, nella porzione della medesima che dal terrazzino al primo piano reca al piano superiore.

8.2 Denuncia di omessa pronuncia su una delle domande attoree e omessa motivazione in ordine al diniego della richiesta di conferire al CTU l'incarico di verificare la illegittima occupazione dello stanzino-bagno, da parte dei convenuti coniugi.

Assume l'appellante di aver chiesto, previa produzione in giudizio di copia degli atti di provenienza degli immobili di sua proprietà, la declaratoria di occupazione senza titolo, da parte dei coniugi convenuti, del bagno - stanzino di proprietà comune ai condomini E.. A suo parere il Giudice ha disatteso, senza formulare alcuna motivazione, la richiesta avanzata.

Il motivo di appello, per come formulato, risulta essere infondato.

Il Giudice di primo grado in sentenza ha preliminarmente dichiarato a pag. tre: "Venendo da subito ad esaminare il merito della vicenda, va fatta, ad avviso di chi scrive, una preliminare precisazione, in ordine, specificamente, alla concreta individuazione della domanda spiegata dall'attore; in particolare, ritiene chi scrive che, ad onta della poderosa descrizione dei fatti di causa contenuta nella citazione introduttiva, debba tuttavia limitarsi l'attenzione soltanto sulle richieste (e cioè sul petitum) così come indicate nelle conclusioni della citazione medesima (v. pagg. 11 e 12 della stessa).".

In effetti dalla lettura delle conclusioni avanzate dall'originaria parte attrice (pagg. 11 e 12 atto di citazione), così come elencate dalla lettera a) alla lettera f), non emerge alcuna richiesta in relazione al

bagno - stanzino che E.G. asserisce essere di proprietà comune esclusivamente ai condomini E.. Di tale piccolo cespite l'originario attore ne rivendica la proprietà comune e richiama il contenuto di propria nota del 26.10.2012 (pag. 6 atto di citazione), però non ha formulato conclusioni in proposito. L'appellante avrebbe dovuto impugnare specificamente la motivazione della sentenza sul punto in cui il Giudice di primo grado ha affermato che il thema decidendum doveva essere limitato a quanto richiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione.

8.3 Posizionamento telecamera installata innanzi alla porta di accesso ai locali di proprietà attorea.

L'appellante nel lamentare l'erroneo rigetto della domanda relativa alle telecamere ha sostenuto che, all'attualità dell'appello, risulta installata la telecamera posta al primo piano, sul pianerottolo - terrazzo sul quale insiste anche la porta di accesso all'immobile del sig. E., e tale telecamera è funzionante e diretta proprio verso tale porta, oltre che verso parti comuni.

La circostanza evidenziata dal CTU che il dispositivo non fosse collegato non fa venire meno l'illegittimità dell'installazione, tenuto conto del potenziale funzionamento.

Il motivo di appello è fondato.

Il Garante Privacy, per ciò che concerne l'installazione di telecamere finte o non funzionanti, ha stabilito che "l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione".

In conseguenza di quanto affermato non risulta rilevante il funzionamento dell'apparecchio per renderne illegittima la relativa installazione.

In ogni caso la telecamera in questione, ancorché non funzionante, può essere certamente riposizionata in condizione tale da rispettare il diritto alla riservatezza dei singoli condomini.

9. L'accoglimento parziale dell'appello proposto da E.G. ed il rigetto dell'originaria domanda riconvenzionale proposta dai coniugi C./S., relativa alla rimozione del cancello in ferro e della tettoia in lamiera apposti sulla scala esterna del fabbricato di cui è causa, comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ciò posto, tenuto conto del valore della causa (Euro 6.000,00), si giustifica la compensazione delle spese del giudizio di primo grado in misura della metà e la condanna a carico degli originari convenuti C.A. e S.E. della società, al pagamento della quota residua, liquidata in dispositivo. Avuto riguardo all'esito della lite, va disposta analoga disciplina anche per le spese della fase di appello.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Napoli, 2^a sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da: E.G. contro la sentenza n. 59/2016, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, così definitivamente provvede:

-1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da E.G. rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dai coniugi C./S., relativa alla rimozione del cancello in ferro e della tettoia in lamiera apposti sulla scala esterna del fabbricato di cui è causa.

-2) Accoglie il relativo capo della domanda attorea e per l'effetto condanna i coniugi C.A. e S.E. a rimuovere la telecamera posta al primo piano del fabbricato.

-3) Compensa le spese del giudizio di primo grado in misura della metà e condanna i coniugi C.A. e S.E., in solido fra loro, al pagamento della quota residua, che liquida in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali forfettarie in misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Compensa le spese del secondo grado in misura della metà e condanna i coniugi C.A. e S.E., in solido fra loro, al pagamento della quota residua, liquidata in Euro 175,00 per spese ed Euro 800,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese generali forfettarie in misura del 15%, IVA e Cpa

come per legge.

-4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata costituita e della parte appellante nella misura del 50%.

-5) Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Conclusione

Così deciso in Napoli, il 22 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.